



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO AMORE"

Piazza C. Ottaviano, 97015– MODICA (RG)

Tel. 0932/774033 - Cell. 3346510093- Fax. 0932/1856094

sito web: scuolacarloamoremodica.it-mail ministeriale rgic810007@istruzione.it- mail certificata rgic810007@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 90012230885 - Codice Meccanografico: RGIC810007

REGOLAMENTO DISCIPLINARE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.

Il Bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi, è un fenomeno che ha delle specifiche caratteristiche:

- intenzionalità
- squilibrio di potere
- ripetizione nel tempo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione da parte del gruppo se reiterata;
- la violenza verbale con offese, minacce, soprannomi;
- l'esclusione sociale della vittima mediante pettegolezzi, calunnie;

Può essere legato alle caratteristiche della vittima: sesso, etnia, disabilità, aspetto fisico, orientamento sessuale.

Il Cyberbullismo è un fenomeno più insidioso rispetto al bullismo in quanto, oltre alle caratteristiche del bullismo, presenta una rapida diffusione dell'azione mediante i mezzi elettronici che permette anche di mantenere l'anonimato e la conseguente deresponsabilizzazione.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Baiting: Prendere di mira principianti in ambienti virtuali di gruppo facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza
- Cyberbashing: videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.
- Cyberstalking: Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017;
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo MIUR ottobre 2017.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

1. individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo e una equipe antibullismo;
2. coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
3. prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti ai genitori, al personale docente ed Ata;
4. promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
5. favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
6. prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

1. promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
2. coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
3. si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
4. cura i rapporti fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
5. Supporta il Dirigente scolastico nella modifica di alcuni documenti allo scopo di inserirvi le linee guida(curricolo verticale, patto di corresponsabilità, regolamento d'istituto, piano di miglioramento)

IL COLLEGIO DOCENTI :

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:

1. partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamentisintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
2. sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
3. vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
4. conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
5. conoscono il codice di comportamento dello studente;
6. conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

1. sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
2. imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
3. non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
4. durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI E/O COMPORTAMENTI A RISCHIO:

FASE 1 SEGNALAZIONE: la segnalazione di un presunto atto di Bullismo o Cyberbullismo v'è fatta al Dirigente Scolastico, o a un suo collaboratore mediante gli appositi moduli pubblicati sul sito della scuola o per gli alunni **attraverso la compilazione di un forms** a cui si accede cliccando sul seguente link <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dbrLeHWjWk2eRRnPjFQzrCnsEXZK0jpFkUbW5o8WfRpUMTc0S0VDOFhVV09XVUZVVTFYWEIROVZHMC4u> ; tale segnalazione può giungere da insegnanti, personale della scuola, genitori o dagli stessi alunni. In via preliminare, una volta segnalato il presunto atto di bullismo o cyberbullismo il Dirigente informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), dovrà inoltre valutare se tale comportamento si configura come reato, in tal caso dovrà tempestivamente segnalarlo alle autorità competenti. In tale fase i docenti non possono svolgere alcuna attività di indagine. Se il comportamento non si configura come reato , ma come violazione del regolamento disciplinare si passa alla fase successiva.

FASE 2 INTERVENTO DELL'EQUIPE ANTIBULLISMO: Tale organismo costituito dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, dal referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e

cyberbullismo dell'istituto, ed eventualmente dai docenti del Consiglio di Classe, raccoglie le informazioni, ricostruisce i fatti, valuta i comportamenti.

FASE 3a INTERVENTO CORRETTIVO/EDUCATIVO L'equipe anti-bullismo, avvalendosi della collaborazione dei docenti, dei genitori, dello psicologo, e degli studenti e di eventuali soggetti esterni, promuove le seguenti azioni: • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi /discussione in classe • sensibilizzazione e coinvolgimento dei genitori • responsabilizzazione degli studenti • promozione delle regole di civile comportamento e del rispetto della persona • eventuale attivazione di Counselling.

FASE 3b SANZIONE DISCIPLINARE L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Vengono considerate deprecabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

FASE 4 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO dopo un episodio di bullismo o cyberbullismo è sempre opportuno prevedere un congruo periodo di osservazione da parte dei soggetti coinvolti (docenti, genitori, studenti...) per valutare l'effettiva risoluzione del problema o l'adozione di ulteriori misure educative.

NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA L. 71/2017: L'AMMONIMENTO

L'ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali. L'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore.

E' possibile ricorrere all'ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.

La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. Se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.